



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 54/23 RGMP

Il Presidente in qualità di relatore della procedura

- premesso che con note pervenute in data 5/4/2023, 2/5/2023 il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lvo 159/2011 nei confronti di Esselunga SPA in relazione a due profili rilevanti sul piano dell'adozione della misura ablativa rappresentati primariamente dall'essersi la società avvalsa di altra società, certamente strutturata (Servizi Fiduciari società cooperativa), nei cui confronti la Procura della Repubblica di Milano ha avanzato richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 3 L. 199/2016 in quanto coinvolta in fenomeni di caporalato (il legale rappresentante di Servizi Fiduciari soc. coop. risulta iscritto nel registro notizie di reato per il delitto di cui all'art. 603 bis c.p.), con conseguente accoglimento della richiesta da parte del GIP presso il Tribunale di Milano a seguito di decreto adottato in data 19/6/2023. In secondo luogo Esselunga appare essersi avvalsa di serbatoi di personale che hanno rapporti con la criminalità organizzata come documentato dall'organo proponente con gli elementi di indagine acquisiti nel procedimento penale N. 13501/21 RGNR;

- rilevato che in data 3/7/2023 il Pubblico Ministero trasmetteva ulteriore nota – corredata dall'ordinanza di convalida emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 29 giugno 2023 con la quale si disponeva il sequestro preventivo in funzione della confisca della somma di Euro 47.765.684, nei confronti di Esselunga spa per la violazione dell'art. 2 D.Lvo 74/2000- con la quale si rappresentava, pur con una valutazione ancora negativa, l'adozione di iniziative da parte della società finalizzate alla riqualificazione aziendale con incarico a Ernst & Young intervenuto all'esito dell'esecuzione del sequestro preventivo;

- rilevato ancora che in data 17/7/2023 il Pubblico Ministero trasmetteva provvedimento di controllo giudiziario nei confronti di Vedetta 2 Mondialpol adottato in data 13/7/2023 in qualità di società fornitrice di servizi a, fra le altre, Esselunga SPA;

- preso atto che, da ultimo, il Pubblico Ministero depositava in data 19/7/2023 una nota con la quale si rappresentava come *“in considerazione della fattiva attivazione da parte di Esselunga spa e al fine di incentivare ogni opportuna collaborazione”* chiedendo al Tribunale *“in un'ottica di favor rei e di garanzia, prima di emettere la richiesta misura instauri un contraddittorio partecipato con la società al fine di monitorare i progressi in un'ottica di legalizzazione”*, con allegazione di una serie di documenti prodotti dai difensori di Esselunga spa nell'ambito del procedimento penale;

- osservato che in data 25/7/2023 perveniva alla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nomina dei difensori da parte di Esselunga spa con richiesta di estrazione di copia di atti;

- rilevato come, su un piano di interpretazione sistematica e teleologica, il D.Lvo 159/2011 attribuisca al Presidente del Tribunale della prevenzione poteri di intervento in situazioni d'urgenza (per esempio all'art. 22 del testo citato) e come la recente riforma dell'art. 92 del Codice Antimafia (cfr. art. 49 D.L. 6/11/2021 N. 152 convertito con

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Fabio Roia

modificazioni nella Legge 29/12/2021 n. 233) in materia di poteri del Prefetto nell'emissione dell'informazione antimafia abbia previsto una ipotesi di contraddittorio anticipato con possibilità per il soggetto potenzialmente destinatario della misura di offrire all'amministrazione prefettizia elementi a suo favore con la previsione di un procedimento garantito perché svolto nel contraddittorio delle parti;

- osservato pertanto che tale istituto può trovare eccezionale applicazione, in assenza di un fondamento normativo specifico applicabile alle misure di prevenzione giurisdizionali ex art. 34 e 34 bis D.Lvo 159/2011, in quelle fattispecie nelle quali il Pubblico Ministero agisca su un doppio fronte giudiziario (penale e della prevenzione) ottenendo una immediata risposta sul piano della volontà della (ri)legalizzazione dell'azienda nell'ambito di un programma di rafforzamento delle strutture che riguardino genericamente tutta l'attività di verifica nei rapporti contrattuali con i terzi e che tale attività venga avviata ed effettivamente svolta primariamente nell'area penale;

- rilevato infatti che l'intervento svolto nell'ambito del circuito tipico penale si propone in qualche modo come anticipatorio del programma prescrizionale adottabile con l'emissione della misura ex art. 34 D.Lvo 159/2011 la quale, se applicata in tale situazione, svolgerebbe nei confronti della società oggetto di richiesta soltanto un'efficacia afflittiva-sanzionatoria e non già, almeno fino all'esito della verifica delle azioni di (ri)legalizzazione poste in essere, quella funzione preventiva tipica degli istituti richiamati che partono da una valutazione di censura nell'organizzazione societaria e trovano nell'intervento del Tribunale della Prevenzione un necessario momento di riqualificazione orientata alla prevenzione di eventi criminosi accertati al momento dell'adozione della misura medesima;

- rilevato pertanto, stante anche l'assenza di ogni tipo di termine per provvedere, come allo stato si debba differire la decisione camerale in merito alla richiesta genetica del Pubblico Ministero peraltro ancora attuale perché non revocata;

DIFFERISCE

la trattazione della proposta all'esito dell'attività di risanamento aziendale posta in essere da Esselunga spa e che dovrà essere comunicata da parte dell'organo proponente e dei difensori nominati a questo Tribunale per una autonoma valutazione sull'efficacia di quanto operato.

Si comunichi al Pubblico Ministero dott. Paolo Storari, ad Esselunga spa presso lo studio dei difensori nominati avvocati Paola Severino e Pasquale Annichiarico.

Milano, 25 luglio 2023

Il Presidente
Fabio Roia

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Fabio Roia

